

N. PAC	2007-061
N. PROTOCOLLO	1290 DEL 28.05.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli (fax. n. 06 5024 5076 – e-mail dogane.tributi.tariffa@agenziadogane.it)
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI, DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore delle uova e per le ovoalbumine - Reg.to (CE) n.539/2007 della Commissione del 15 maggio 2007 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari.

Richiamasi attenzione su [GU Unione Europea L 128/2007](#) che a pag.19 pubblica il [Reg.to \(CE\) n.539/2007](#), concernente l'oggetto, in applicazione dal 1° giugno 2007, che abroga e sostituisce il Reg.to 593/2004 (pac/2004/044 prot.n.3211 del 1° aprile 2004).

Al riguardo si comunica che sono aperti ogni anno per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo i seguenti contingenti tariffari d'importazione, per i gruppi di prodotti e alle condizioni appresso indicate:

Numero del gruppo	Numeri d'Ordine	Codice NC	Dazio applicabile EUR/tonnellata peso prodotto	Contingenti tariffari annui (art.1)
E1	09.4015	0407 0030	152	13 5000
E2	09.4401	0408 1180	711	7 000 (1)
		0408 1981	310	
		0408 1989	331	
		0408 9180	687	
		0408 9980	176	
E3	09.4402	3502 1190	617	
		3502 1990	83	15 500 (1)

(1) Equivalenti uova in guscio. Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati dall'art. 69 del Reg.to (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Le importazioni nella Comunità, nell'ambito dei suddetti contingenti sono subordinate alla

presentazione di un titolo che deve recare

- *nella casella 8* l'indicazione del Paese di origine;
- *nella casella 20* la dicitura "Regolamento (CE) n.539/2007";
- *nella casella 24* la dicitura "Riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del Reg.to (CE) n. 539/2007".

Detti titoli

1. sono validi 150 giorni dalla data di effettivo rilascio,
2. possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti che sono conformi a tutte le *disposizioni veterinarie* in vigore nella Comunità.

Inoltre si fa presente che ogni titolo deve riferirsi ad un solo numero d'ordine, che può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso nelle caselle 16 e 15 risulteranno rispettivamente tutti i codici NC e la corrispondente designazione.

Infine, per le *segnalazioni* di cui all'art. 6, punto 2, (relative ai quantitativi totali immessi in libera pratica dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo) provvederà il Ministero del Commercio Internazionale in base ai titoli scaduti che vengono ad esso presentati per lo svincolo delle cauzioni.

Si fa presente che, salvo disposizioni contrarie del citato [Reg.to \(CE\) n.539/2007](#) devono essere applicate le disposizioni dei Reg.ti (CE) n.1291/2000 e n. 1301/2006 (pac/2006/165 prot. n.7949 del 12.12.2006).

Ad ogni buon fine si rimanda alla lettura del [Reg.to \(CE\) n.539/2007](#) che potrà essere consultato cliccando sulla parte evidenziata.

Pregasi informare i dipendenti uffici e gli operatori interessati.

Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio

Angelini
RC/